ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Aedes SIIQ S.p.A., con sede in Milano, salvo quanto già disposto nello Statuto Sociale.

1.2 Il presente Regolamento, adottato con delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 20 dicembre 2001 (su proposta del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2001), è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le riunioni assembleari; le sue modifiche sono soggette alle medesime forme e modalità di approvazione.

ART. 2 - ACCESSO IN ASSEMBLEA

2.1 Coloro che in base alla legge e allo Statuto, hanno diritto ad intervenire in assemblea, devono farsi identificare, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea, mediante idoneo documento di identità o altro mezzo di riconoscimento ed esibire la documentazione di rito valida per l'ammissione, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione e dalle normative vigenti.
Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e risolvere eventuali contestazioni. Il Presidente anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento. La verifica della legittimazione all'intervento inizia con congruo anticipo rispetto all'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2.2 Possono partecipare all'assemblea i dipendenti della Società e delle società del Gruppo di appartenenza, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

2.3 Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

2.4 L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei Direttori Generali e dei rappresentanti della Società di Revisione non necessita di alcuna formalità.

2.5 Salvo diversa decisione del Presidente, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari e alla verbalizzazione, nei locali in cui si tiene l'assemblea non possono essere utilizzati apparecchi video, di comunicazione e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere.

ART. 3 - DISCUSSIONE

3.1 Il Presidente nell'illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e nel formulare le risposte alle repliche può farsi assistere da alcuno degli amministratori o sindaci o dei soggetti legittimati a partecipare all'assemblea ai sensi del precedente art. 2.2, cui può richiedere di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato e diversi argomenti all'ordine del giorno possono essere trattati congiuntamente, salvo diversa richiesta dell'assemblea.

3.2 Il Presidente stabilisce le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, dirige e regola la discussione dando la parola ai soci che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo, agli amministratori e ai sindaci, assicurando il reciproco rispetto dei diritti di tutti i soci intervenuti e l'interesse della Società.

A tal fine il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi, assicurando a coloro che hanno chiesto la parola facoltà di breve replica (per la durata di cinque minuti).
Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono di rispondere esaurientemente agli interventi dei soci, questi possono, anche prima della costituzione dell'assemblea presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte sugli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

Il Presidente assicura la correttezza della discussione e adotta ogni opportuno provvedimento per impedire che sia turbato il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

3.3 Tutti i soci aventi diritto al voto hanno diritto di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione per chiedere chiarimenti, esprimere le proprie opinioni e formulare proposte. Gli interventi dei soci che hanno richiesto di prendere la parola dovranno riguardare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno.

3.4 Il Presidente può stabilire all'atto dell'apertura della discussione, anche in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, la durata massima degli interventi e delle repliche e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione dei soci alla discussione.
Il Presidente invita a concludere gli interventi e le repliche che eccedano la durata massima stabilita o non siano pertinenti gli argomenti posti in discussione e, previo invito a concludere l'intervento, toglie la parola al socio che non si intrattenga a tale invito.
Il Presidente può anche chiedere di allontanarsi dalla sala della riunione, per tutta la fase della discussione, ai soci che, nonostante i richiami all'ordine, non consentano il regolare svolgimento dei lavori assembleari.
Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori assembleari per brevi periodi, motivando tale decisione.

3.5 Il Presidente o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società presenti intervengono nella discussione e rispondono ai soci secondo le modalità stabilite dal Presidente.

3.6 I lavori assembleari si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente qualora ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

3.7 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

ART. 4 - VOTAZIONI

4.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'assemblea coloro che eventualmente siano stati allontanati a norma dell'art. 3.4 del presente regolamento.

4.2 Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio palese. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti ed i mezzi per procedervi e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

4.3 Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

4.4 Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, anche avvalendosi del segretario o del notaio, e il Presidente ne proclama i risultati.

4.5 Ultimate le votazioni e lo scrutinio, il Presidente ne proclama i risultati.
Il Presidente dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge e dallo Statuto Sociale.

4.6 Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto; in particolare, il Presidente, come da Statuto, adotta le soluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.